Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 322 17 dicembre 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	★ Regolamento (CEE) n. 2803/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1848/76, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve	1
	Regolamento (CEE) n. 2804/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1876/74 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo	2
	★ Regolamento (CEE) n. 2805/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1978)	3
	★ Regolamento (CEE) n. 2806/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1169/77 per quanto riguarda i tassi di cambio applicabili per il tabacco del raccolto 1976	10
	Regolamento (CEE) n. 2807/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	11
	Regolamento (CEE) n. 2808/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	13
	Regolamento (CEE) n. 2809/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone	15
	Regolamento (CEE) n. 2810/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	18
	Regolamento (CEE) n. 2811/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, relativo alla classificazione di prodotti nelle voci 60.04 e 60.05 della tariffa doganale comune	20
2.	(see	pue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)	Regolamento (CEE) n. 2812/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto	22
	Regolamento (CEE) n. 2813/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	25
	Regolamento (CEE) n. 2814/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	27
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Consiglio	
	77/779/CEE:	
	★ Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica la decisione 75/458/ CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà	28
	77/780/CEE:	
	★ Prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio	30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2803/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1848/76, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio. del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 28, paragrafo 1 bis, lettera c), del regolamento (CEE) n. 816/70 conferisce la facoltà di esentare interamente o parzialmente dall'obbligo degli elementi che figurano nel documento d'importazione V. I. 1 taluni vini accompagnati da certificato di denominazione d'origine o da certificato d'origine, onde evitare che all'importazione nella Comunità di detti vini vengano richiesti più documenti contenenti gli stessi elementi;

considerando che è opportuno avvalersi di tale facoltà per i sette vini liquorosi per i quali è già richiesto un certificato di denominazione d'origine o un certificato d'origine;

considerando che occorre modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 1848/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 531/77 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1848/76 è completato con l'aggiunta del paragrafo seguente :

Il presente regolamento non si applica ai vini liquorosi seguenti: Porto, Madera, Xeres, Moscatello di Setubal, Tokay (Aszu e Szamoródni), di cui alle sottovoci 22.05 C III a) 1, b) 1 e b) 2, C IV a) 1, b) 1 e b) 2 della tariffa doganale comune, né al vino liquoroso Boberg presentato con certificato di denominazione d'origine, né al vino liquoroso Moscato di Samo presentato con certificato d'origine .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1º gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio Il Presidente A. HUMBLET

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 30. 7. 1976, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2804/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1876/74 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti di cui alla voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del

settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2997/76 (4); che l'esperienza acquisita consente peraltro di procedervi senza difficoltà; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1876/74 prorogando sino al 31 dicembre 1978 il periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1876/74, la data del 31 dicembre 1977 è sostituita con la data 31 dicembre 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 1. (4) GU n. L 342 dell'11. 12. 1976, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2805/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (4), la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precitato; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'elenco del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, ovvero il dazio doganale applicabile agli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.
- Per l'applicazione del presente regolamento, le regole d'origine sono quelle in vigore in ogni

momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere parzialmente od integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

- Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere mediante regolamento il rispristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.
- Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.
- Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. La denuncia al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 25. 11. 1975, pag. 3. (3) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. HUMBLET

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	ex A. di piccioni domestici	7 %
	ex B. di selvaggina con pelo, congelate	esenzione
	C. altre:	
	ex I. Cosce di rane	esenzione
	II. non nominate	esenzione
04.06	Miele naturale	25 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
	B. altri	esenzione
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	ex T. altri:	
	Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
80.80	Bacche fresche:	
	F. altre	6 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :	
	C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ī	2	3
16.02 (seguito)	B. altri :	
(8)	II. di selvaggina o di coniglio:	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate:	
	b) altre:	ŧ.
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
	ex bb) non nominate:	
:	 Preparazioni e conserve di lingue di ani- mali della specie bovina 	17 %
	2. non nominate:	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	16 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	B. Tartufi	14 %
	D. Asparagi	20 %
	E. Crauti	16 %
	ех F. Саррегі	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	 Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri 	15 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:	
	- Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 % + (P)
	ex 2. altri :	
	Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 %
		1 - 7

÷

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 (seguito)	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto:	
	2. di pompelmi e di pomeli	8 %
	ex 3. di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	13 %
	bb) altri	13 %
	6. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di al- bicocche e di pesche	17 %
	ex bb) altri:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di al- bicocche e di pesche	18 %
	7. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isola- tamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicoc- che o di pesche:	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	:
	2. di pompelmi o di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8 % + (P)
	bb) altri	8 %
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 (seguito)	7. di altre frutta e ortaggi:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizio- nati superiore a 30 % :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P)
	di altre frutta, escluso il succo di albicoc- che e di pesche	17 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicoc- che e di pesche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati:	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e coco- meri	10 %
	di altre frutta, escluso il succo di albicoc- che e di pesche	18 %
	8. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolata- mente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pe- sche:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addi- zionati superiore a 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi :	
	II. Lieviti di panificazione :	
	a) secchi	5 % + em
	b) altri	5 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, di crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione

Abbreviazioni:
(P) = prelievi.
em = elemento mobile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2806/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1169/77 per quanto riguarda i tassi di cambio applicabili per il tabacco del raccolto 1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/ 73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1169/77 (3) fissa, per il raccolto 1977, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli; che, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, il tasso di conversione da applicare nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi del Benelux ai premi validi per il raccolto di tabacco 1976 è, fino al 31 dicembre 1977, il tasso rappresentativo valevole per le monete in causa anteriormente al 1º maggio 1977;

considerando che detto articolo 3 è stato adottato affinché l'intero raccolto di un anno benefici dello stesso premio;

considerando che gli Stati membri interessati si sono trovati nell'impossibilità di smerciare interamente il raccolto di tabacco 1976; che è pertanto necessario che tali paesi mantengano, per il periodo entro il quale è da presumersi che codesto raccolto verrà smaltito integralmente, i tassi di conversione che si applicavano ai premi erogabili per il tabacco del raccolto 1976;

considerando che il comitato monetario verrà consultato in proposito; che, data l'urgenza, le misure previste devono essere adottate secondo le modalità descritte all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1169/77, è modificata con quella del 31 marzo 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio Il Presidente A. HUMBLET

⁽¹) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (²) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (³) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

⁽¹) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1. (²) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 dicembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

11	10	7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega-	
	lato	86,73
10.01 B	Frumento duro	113,71 (1) (5)
10.02	Segala	67,04 (6)
10.03	Orzo	72,28
10.04	Avena	62,33
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	,
	ibrido destinato alla semina	71,88 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	63,08 (4)
10.07 C	Sorgo	74,63 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	
	segalato	132,77
11.01 B	Farine di segala	105,19
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento	
ĺ	duro	188,09
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	
ŕ	tenero	142,69

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽²) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽é) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2808/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

⁽¹) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1. (³) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 dicembre 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2º term. 2	3° term.
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	О	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,35	0,35	0,35
10.07 A	Grano saraceno	0	0	o	5,25
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1º term.	2º term.	3° term.	4∘ term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma					
11.07 B	diversa da quella di farina Malto torrefatto	0 0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2809/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/ 73 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 (6), ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1423/77 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2740/77 (8); che, per la lira italiana, il franco francese, la sterlina inglese e la sterlina irlandese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 7 al 13 dicembre 1977, si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 19 dicembre 1977, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già d'applicazione nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1423/77 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5. (3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

^(*) GU n. L 35/ del 28. 12. 19/3, pag. 6. (5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28. (6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9. (7) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 33. (8) GU n. L 316 del 10. 12. 1977, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 dicembre 1977 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indi- cativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)		iale (coefficiente da zzo indicativo) (1)
 Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Ger- mania o esportati da questo paese : 	+ 0,0750	— 0,0750	+	
 raccolti in Germania raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi raccolti in Francia raccolti in Danimarca raccolti in Irlanda raccolti nel Regno Unito raccolti in Italia 			_ _ _ _ _ _	0,0619 0,2262 0,0750 0,1239 0,3052 0,2407
2. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio nell' UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	0,0140	+	_
 raccolti in Germania raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi raccolti in Francia raccolti in Danimarca raccolti in Irlanda raccolti nel Regno Unito raccolti in Italia 			0,0659	
. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese:	Nihil	Nihil	+	_
 raccolti in Germania raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi raccolti in Francia raccolti in Danimarca raccolti in Irlanda raccolti nel Regno Unito raccolti in Italia 			0,0811 0,0142 — — — —	0,1635
. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,1955	+ 0,1955	+	_
 raccolti in Germania raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi raccolti in Francia raccolti in Danimarca raccolti in Irlanda raccolti nel Regno Unito raccolti in Italia 			0,2924 0,2124 — 0,1955 0,1322 —	 0,1020 0,0187

	Elemento correttore del prezzo indi- cativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenz applicarsi al pre	iale (coefficiente da zzo indicativo) (¹)
o. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese:	0,3313	+ 0,3313	+	_
 raccolti in Germania raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi raccolti in Francia raccolti in Danimarca raccolti in Irlanda raccolti nel Regno Unito raccolti in Italia 			0,4392 0,3502 0,1136 0,3313 0,2609 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
6. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Ir- landa o esportati da questo paese :	0,0558	+ 0,0558	+	
 raccolti in Germania raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi raccolti in Francia raccolti in Danimarca raccolti in Irlanda raccolti nel Regno Unito raccolti in Italia 			0,1414 0,0708 — 0,0558 — —	0,1168 — 0,2069 0,1333
7. Semi di colza e di ravizzone, trasfor- mati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	0,2182	+ 0,2182	+	
 raccolti in Germania raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi raccolti in Francia raccolti in Danimarca raccolti in Irlanda raccolti nel Regno Unito raccolti in Italia 			0,3170 0,2355 0,0191 0,2182 0,1538	0,0849

⁽⁴⁾ Fino al 31 dicembre 1977 incluso, per i semi raccolti nel Regno Unito il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 2810/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/ 73 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2813/77 (8); considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva.
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente:

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5. (²) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (⁴) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

^(*) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28. (*) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9. (*) GU n. L 161 del 1°. 7. 1977, pag. 31.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 19 dicembre 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)

	[UC/100 kg (')]
Prezzo del mercato mondiale	21,231
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di dicembre 1977	21,231
— per il mese di gennaio 1978	21,231
— per il mese di febbraio 1978	21,093
— per il mese di marzo 1978	21,093
— per il mese di aprile 1978	20,566
- per il mese di maggio 1978	20,566

⁽¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

. . . , /

¹ UC = 3,15665 DM 1 UC = 3,35507 Fl 1 UC = 48,6572 FB/Flux 1 UC = 6,91032 FF 1 UC = 8,56656 Dkr 1 UC = 0,780994 £ (GB) 1 UC = 0,780994 £ (Irl.) 1 UC = 1254,78 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2811/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

relativo alla classificazione di prodotti nelle voci 60.04 e 60.05 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (³), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2500/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977 (⁴), comprende nella voce 60.04 le sottovesti a maglia non elastica né gommata e alla sottovoce 60.05 A II gli indumenti esterni e gli accessori di abbigliamento a maglia non elastica né gommata, diversi dai maglioni e dai pullover contenenti almeno 50 %, in peso, di lana pesanti, per pezzo, 600 g o più;

considerando che, data la grande varietà degli indumenti a maglia non elastica né gommata, in alcuni casi è difficile distinguere le sottovesti della voce 60.04 dagli indumenti esterni della voce 60.05 e che, ai fini di tale distinzione, è opportuno fare riferimento alle caratteristiche essenziali degli indumenti in questione;

considerando che, per quanto riguarda le camicie e camicette a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo, le quali, ai sensi delle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, rientrano nella voce 60.04, è opportuno precisare talune delle loro caratteristiche;

considerando che è opportuno definire gli indumenti a maglia non elastica né gommata chiamati rispettivamente • T-shirts • e • magliette a collo alto • che sono di solito indossati a contatto diretto con la pelle ovvero sotto gli indumenti compresi nella voce 60.05 e che rientrano nella voce 60.04;

considerando che è inoltre opportuno definire gli indumenti a maglia non elastica né gommata chiamati « camicette », « camicette-bluse » e « bluse », che sono degli indumenti di solito indossati dalle donne e dalle ragazze come indumenti esterni e che rientrano nella sottovoce 60.05 A II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Sono classificati tra le sottovesti della voce 60.04 della tariffa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica ne gommata chiamati « camicie e camicette per uomo e per ragazzo» che presentano, tra l'altro, un collo, anche amovibile, delle maniche lunghe o corte ed una abbottonatura, anche parziale, sul davanti, da sinistra a destra. Essi possono essere con o senza tasche.
- Sono classificati tra le sottovesti della voce 60.04 della tariffa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica né gommata chiamati « T-shirts » e sono considerati come tali gli indumenti leggeri del tipo canottiera, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, anche in più colori, con o senza tasche, a maniche aderenti lunghe o corte, senza bottoni o altri sistemi di chiusura, senza collo, senza apertura alla scollatura, con scollatura a giro collo o leggermente più ampia generalmente rotonda, quadrata, a barchetta o a forma di V. Ad eccezione dei pizzi, questi indumenti possono presentare motivi decorativi o pubblicitari, ottenuti a mezzo stampa, ricamo o altri procedimenti. La base di tali indumenti, nella maggior parte dei casi munita di orlo, non presenta né bordi a coste né elementi che restringono gli indumenti medesimi.
- 3. Sono classificati tra le sottovesti della voce 60.04 della tariffa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica né gommata chiamati « magliette a collo alto » e sono considerati come tali gli indumenti leggeri, aderenti, che ricoprono la parte superiore del

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 14. 11. 1977, pag. 1.

corpo, a maglie fini, in materie tessili diverse dalla lana, anche in più colori, con o senza maniche e che presentano un collo alto ripiegato o semplicemente alto senza aperture. Gli indumenti che presentano le caratteristiche sopra descritte, quando sono di lana, sono considerati come pullovers della voce 60.05.

Articolo 2

1. Sono classificati tra gli indumenti esterni diversi dai maglioni e pullovers contenenti almeno il 50 % in peso di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più, della sottovoce 60.05 A II della tariffa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica né gommata chiamati camicette e sono considerati come tali gli indumenti per donna e per ragazza il cui taglio si ispira a quello delle camicie per uomo e per ragazzo, con collo, con o senza tasche, a maniche lunghe o corte e che presentano un'abbottonatura, anche parziale, sul

davanti, da destra a sinistra. Questi indumenti superano, in lunghezza, il punto di vita.

2. Sono inoltre classificati nella suddetta sottovoce gli indumenti chiamati • bluse • e • camicette-bluse • e sono considerati come tali gli indumenti per donna e per ragazza, leggeri, fantasia, il più delle volte di fattura ampia, anche senza maniche o senza collo, con una scollatura di qualsiasi tipo, e con un'abbottonatura o altro sistema di chiusura di cui detti indumenti possono essere sprovvisti solo nel caso in cui la scollatura sia molto profonda, con o senza guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e ricami. Questi indumenti superano di poco, in lunghezza, il punto di vita.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2812/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6.

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 2 500 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Ruanda a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per 1976/1977;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario:

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Ruhengeri;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione:

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Ruanda di 2500 tonnellate di frumento tenero.
- Il bando di gara verrà realizzato in Belgio in 3 partite.
- Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
- Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.
- La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Ruhengeri.
- Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

• Froment tendre / Don de la Communauté économique européenne à la république du Rwanda / Destiné à la vente •.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

- 1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 30 dicembre 1977.
- 2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 30 dicembre 1977, alle ore 12.
- 3. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei bandi di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

- 1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
- 2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il conco rente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
- 3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se dal caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un

periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.
- 2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 14,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 7

- 1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.
- 2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo della ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

- 4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:
- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 2813/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/ 73 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1443/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2783/77 (4);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/ 77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regola-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5. (³) GU n. L 161 del 1°. 7. 1977, pag. 31. (⁴) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 dicembre 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 19 dicembre 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	8,515	12,102
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:		
— per il mese di dicembre 1977	8,515	12,102
— per il mese di gennaio 1978	8,819	12,349
- per il mese di febbraio 1978	9,261	12,574
- per il mese di marzo 1978	9,565	12,859
- per il mese di aprile 1978	10,092	_
— per il mese di maggio 1978	10,092	_

REGOLAMENTO (CEE) N. 2814/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/ 77 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2800/77 (4);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/ 77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 dicembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi	24,49 20,49 (¹)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 161 del 1°. 7. 1977, pag. 9. (4) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 44.

H

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà

(77/779/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il Consiglio, con la decisione 75/ 458/CEE, del 22 luglio 1975, relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà (3), ha autorizzato la Commissione a promuovere o aiutare finanziariamente dei progetti pilota volti a sperimentare e a sviluppare nuovi metodi destinati ad aiutare persone povere o minacciate dalla povertà nella Comunità ed a promuovere, aiutare finanziariamente o realizzare studi pilota volti a contribuire alla comprensione della natura, delle cause, dell'ampiezza e della dinamica della povertà all'interno della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1975 e 1976;

considerando che la Commissione ha stabilito un programma di diciannove progetti proposti dagli Stati membri e di due studi internazionali ed ha sottoposto al Consiglio il 17 gennaio 1977 una relazione sullo sviluppo favorevole del programma stesso;

considerando che, non essendo stata portata a termine la maggior parte dei progetti prima della fine del

1976, è opportuno che i progetti che sono ancora in corso continuino a beneficiare dell'aiuto comunitario, entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1977-1979; che è anche opportuno poter finanziare un numero limitato di nuovi progetti nella misura in cui ciò sia necessario per completare l'insieme del programma;

considerando che, per proseguire l'azione della Comunità nel senso succitato, occorre modificare la decisione 75/458/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 75/458/CEE è modificata come segue :

- 1. All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini * per il 1975 e 1976 * sono sostituiti dai termini • per il 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 ».
- 2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo :
 - * Articolo 6

La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo relazioni sui risultati disponibili delle operazioni realizzate con il contributo finanziario della Comunità. Alla conclusione del programma e entro il 30 giugno 1981, la Commis-

⁽¹) GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 43. (²) Parere reso il 22 giugno 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 199 del 30. 7. 1975, pag. 34.

sione sottopone una relazione contenente la valutazione dei risultati ottenuti ».

- 3. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:
 - * Articolo 7

Gli impegni relativi alle operazioni per le quali la Commissione abbia deciso, prima del 1º luglio 1976, di concedere un contributo finanziario e che il 12 dicembre 1977 sono ancora in via di realizzazione dovranno essere effettuati prima del 1º dicembre 1979 ».

- 4. Dopo l'articolo 7, viene aggiunto il seguente articolo :
 - « Articolo 8

In via eccezionale e per compensare la mancata realizzazione o l'insufficienza dei progetti, la Commissione può decidere, prima del 1º aprile 1978, di concedere, per uno o più progetti sostitutivi, il contributo finanziario della Comunità, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, nella misura in cui ciò sia necessario per concludere l'insieme del presente programma.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

(77/780/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in applicazione del trattato, è vietata dalla fine del periodo transitorio qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita;

considerando che, al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più sensibili tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti;

considerando tuttavia che, per l'importanza di tali differenze, non è possibile porre in essere con un'unica direttiva le condizioni regolamentari richieste per un mercato comune degli enti creditizi; che occorre quindi procedere per tappe successive; che il risultato finale di tale processo dovrebbe, in particolare, agevolare il controllo generale di un ente creditizio che opera in vari Stati membri da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'ente creditizio ha la sede sociale, in debita concertazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

considerando che i lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra tali enti, a tutti questi ultimi; che, tuttavia, occorre tenere conto, se necessario, delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali;

considerando che è quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più

ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consista nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto; che debbono essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni:

considerando che un unico e solo regime di vigilanza non sempre può applicarsi a tutti i tipi di enti creditizi; che è dunque necessario che l'applicazione della presente direttiva possa essere differita per taluni gruppi o tipi di enti creditizi per cui l'applicazione immediata della stessa potrebbe sollevare problemi di carattere tecnico; che non bisogna escludere la possibilità che siano in futuro necessarie disposizioni specifiche per tali enti; che tuttavia è auspicabile che dette disposizioni specifiche si basino su un certo numero di principi comuni;

considerando che lo scopo perseguito è quello di introdurre in futuro, in tutta la Comunità, condizioni uniformi di autorizzazione per categorie simili di enti creditizi; che tuttavia, in una prima tappa, occorre limitarsi a stabilire determinate condizioni minime che tutti gli Stati membri dovranno imporre;

considerando che lo scopo summenzionato potrà essere conseguito soltanto se il margine di apprezzamento discrezionale particolarmente ampio, di cui dispongono alcune autorità di controllo per l'autorizzazione degli enti creditizi, sarà progressivamente ridotto; che, in questa prospettiva, l'esigenza di un programma d'attività può soltanto essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi;

⁽¹⁾ GU n. C 128 del 9. 6. 1975, pag. 25. (2) GU n. C 263 del 17. 11. 1975, pag. 25.

considerando che l'obiettivo finale del coordinamento è di giungere ad un sistema secondo cui gli enti creditizi, la cui sede sociale si trova in uno Stato membro, saranno esentati da qualsiasi procedura nazionale di autorizzazione per la creazione di succursali negli altri Stati membri;

considerando che sin dalla prima tappa è peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi e la tutela delle denominazioni;

considerando che, per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si renderanno necessarie delle condizioni finanziarie equivalenti in riferimento a detti enti creditizi; che, in attesa di un migliore coordinamento, debbono essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili; che questo tipo di procedura potrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri; che è tuttavia necessario operare una distinzione tra i coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria; che ai fini della messa a punto dei rapporti strutturali e della cooperazione più generale tra autorità di controllo è opportuno iniziare, appena possibile, il coordinamento degli schemi delle situazioni contabili degli enti creditizi;

considerando che il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri; che, attualmente, occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti provenienti da uno Stato membro; che occorre precisare che la Comunità può concludere accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico nell'intero territorio tenendo conto del principio della reciprocità;

considerando che l'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalle direttive del Consiglio relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige che le autorità competenti e la Commissione cooperino in seno ad un comitato consultivo;

considerando che la creazione di un comitato consultivo delle autorità competenti degli Stati membri non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di

controllo nel settore dell'accesso e della vigilanza degli enti creditizi e in particolare la cooperazione istituita all'interno del comitato di contatto creato fra le autorità di controllo delle banche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- ente creditizio: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
- autorizzazione: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;
- succursale: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni dell'attività di ente creditizio; parecchie sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1;
- fondi propri: il capitale proprio dell'ente creditizio, compresi gli elementi che possono esservi assimilati in base alle regolamentazioni nazionali.

Articolo 2

- 1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.
- 2. Ne è esclusa l'attività
- delle banche centrali degli Stati membri;
- degli uffici dei conti correnti postali;
- in Belgio: delle casse di risparmio comunali, dell'· Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering en Waarborginstituut ·, della · Société nationale d'investissement/Nationale Investerings-maatschappij ·, delle società di sviluppo regionale, della · Société nationale du logement/Nationale Maatschappij voor de Huisvesting · e sue società riconosciute, della · Société nationale terrienne/Nationale Landmaatschappij · e sue società riconosciute;

- in Danimarca: del « Dansk Eksportfinansieringsfond » e del « Danmarks Skibskreditfond »;
- nella Repubblica federale di Germania: della «Kreditanstalt für Wiederaufbau», degli organismi riconosciuti in virtù del «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz » (legge sull'utilità pubblica in materia di alloggi) quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché degli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
- in Francia: della « Caisse des dépôts et consignations », del « Crédit foncier » e del « Crédit national »;
- in Irlanda: delle « credit unions »;
- in Italia: della « Cassa depositi e prestiti »;
- Bassi: della « N.V. Financieringsmaatschappij », della « Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., della Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. », della « Nationale Investeringsbank N.V. », della « N.V. van Nederlandse Gemeenten, della « Nederlandse Waterschapsbank N.V. », · Financieringsmaatschappij Industrieel Garantie-Amsterdam N.V. *, · Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds 's-Gravenhage N.V. , della « N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij , della · N.V. Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeen financiering . e « Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij N.V. »;
- nel Regno Unito: della · National Savings Bank ·, della · Commonwealth Development Finance Company Ltd ·, della · Agricultural Mortgage Corporation Ltd · e della · Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd ·, dei · Crown Agents for overseas governments and administrations ·, delle · credit unions · e delle · municipal banks ·.
- 3. Su proposta della Commissione, che a tal fine consulta il comitato di cui all'articolo 11, in seguito denominato « comitato consultivo », il Consiglio decide ogni eventuale modifica dell'elenco di cui al precedente paragrafo 2.
- 4. a) Gli enti creditizi che esistono in uno stesso Stato membro, al momento della notifica della presente direttiva, e che sono collegati permanentemente, in quel momento, ad un organismo centrale che li controlla, stabilito nel medesimo Stato membro, possono essere esonerati dalle condizioni elencate all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino, e secondo comma, e all'articolo 3, paragrafo 4, nonché dalle prescrizioni di cui all'articolo 6, purché, entro il termine in cui le autorità nazionali adottano disposizioni ai fini della trasposizione della presente direttiva nella legi-

- slazione nazionale, la legge soddisfi ai seguenti requisiti:
- che gli impegni dell'organismo centrale e degli enti ad esso affiliati costituiscano responsabilità comuni o che gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,
- che la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati,
- che la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso affiliati.
- b) Gli enti creditizi a raggio di azione locale affiliati ad un organismo centrale successivamente alla notifica della presente direttiva a norma della lettera a) possono beneficiare delle condizioni previste nella medesima lettera a) qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.
- c) Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, il Consiglio può, su proposta della Commissione che a tale scopo deve consultare il comitato consultivo, fissare norme supplementari per l'applicazione della lettera b) ivi compresa l'abrogazione degli esoneri previsti alla lettera a), quando ritiene che l'affiliazione di nuovi enti che beneficiano del regime previsto alla lettera b) possa avere effetti negativi sulla concorrenza. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
- 5. Gli Stati membri possono differire, in tutto o in parte, l'applicazione della presente direttiva nei confronti di taluni gruppi o tipi di enti creditizi nel caso che tale applicazione immediata ponga problemi tecnici che non possono essere risolti a breve scadenza. Tali problemi possono risultare sia in quanto tali enti sono soggetti al controllo di un'autorità diversa da quella normalmente competente per il controllo bancario, sia in quanto essi sono sottoposti ad un regime particolare. L'applicazione differita non può comunque essere motivata dallo status di diritto pubblico, dalle modeste dimensioni o dalla limitatezza del raggio d'azione degli enti creditizi in questione.

L'applicazione differita riguarda solo gruppi o tipi di enti esistenti al momento della notifica della presente direttiva.

6. Conformemente al paragrafo 5, uno Stato membro può decidere di differire l'applicazione della presente direttiva fino a cinque anni a decorrere dalla sua notifica e, previa consultazione del comitato consultivo, può prorogare detta decisione una sola volta per un periodo massimo di tre anni.

Lo Stato membro notifica la propria decisione e la relativa motivazione alla Commissione entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Esso notifica inoltre alla Commissione qualsiasi proroga o abrogazione di detta decisione. Ogni decisione relativa all'applicazione differita è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura della Commissione.

Entro sette anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio, previa consultazione del comitato consultivo, una relazione sulla situazione dell'applicazione differita. La Commissione sottopone eventualmente al Consiglio, entro sei mesi a decorrere dalla presentazione di tale relazione, proposte intese ad includere i suddetti enti nell'elenco di cui al paragrafo 2, oppure ad autorizzare un'ulteriore proroga dell'applicazione differita. Il Consiglio delibera su tali proposte entro sei mesi a decorrere dalla loro presentazione.

TITOLO II

Enti creditizi con sede in uno degli Stati membri e succursali negli altri Stati membri

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi soggetti alla presente direttiva devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Essi ne fissano le condizioni, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, e le notificano alla Commissione e al comitato consultivo.
- 2. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l'esistenza di fondi propri distinti;
- l'esistenza di fondi propri minimi sufficienti;
- la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

Inoltre tali autorità non concedono l'autorizzazione quando le persone di cui al primo comma, terzo trattino, non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.

- 3. a) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.
 - b) Qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro prevedano, al momento della notifica della presente direttiva, le esigenze economiche del mercato

quale condizione per l'autorizzazione e qualora le difficoltà tecniche o strutturali del suo sistema bancario non gli consentano di abbandonare tale criterio entro il termine previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, tale Stato può tuttavia, per un periodo di sette anni a decorrere dalla notifica, continuare ad applicare tale criterio.

Esso notifica la sua decisione e la motivazione della stessa alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data di notifica.

- c) Entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, sottopone al Consiglio una relazione sull'applicazione del criterio delle esigenze economiche. Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte intese a porre termine all'applicazione di detto criterio. Il periodo di cui alla lettera b) è prorogato per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che nel frattempo il Consiglio, deliberando all'unanimità sulle proposte della Commissione, non adotti una decisione intesa a porre termine all'applicazione del criterio in questione.
- d) Il criterio delle esigenze economiche può essere applicato soltanto sulla base di criteri generali, stabiliti in precedenza, pubblicati, comunicati alla Commissione nonché al comitato consultivo, e aventi lo scopo di promuovere:
 - la sicurezza di risparmio,
 - l'aumento della produttività del sistema bancario,
 - una maggiore omogeneità della concorrenza tra i vari rami bancari,
 - una più ampia gamma di servizi bancari in rapporto alla popolazione e all'attività economica.

La specificazione degli obiettivi di cui sopra dovrà essere realizzata a cura del comitato consultivo che dovrà impegnarsi in tale compito fin dalle sue prime riunioni.

- 4. Gli Stati membri prevedono inoltre che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.
- 5. Il comitato consultivo ha il compito di esaminare il contenuto attribuito dagli Stati membri alle condizioni elencate al paragrafo 2, le altre condizioni che essi eventualmente applicano e le indicazioni che devono figurare nel programma di attività, e formula, se del caso, suggerimenti alla Commissione per un coordinamento più dettagliato.

- 6. Ogni diniego di autorizzazione è motivato e notificato al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.
- 7. Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione. Ogni ente creditizio è iscritto in un elenco, del quale la Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e gli aggiornamenti.

Articolo 4

- 1. Gli Stati membri possono subordinare l'apertura sul loro territorio di succursali di enti creditizi, soggetti alla presente direttiva e che hanno la sede sociale in un altro Stato membro, ad un'autorizzazione conforme alla legislazione e alla procedura applicabili agli enti creditizi aventi sede nel loro territorio.
- 2. Tuttavia, l'autorizzazione non può essere negata ad una succursale di un ente creditizio per il solo motivo che quest'ultimo è costituito in un altro Stato membro in una forma giuridica non ammessa per gli enti creditizi che svolgono funzioni analoghe nel paese ospitante. La presente disposizione non si applica tuttavia agli enti creditizi che non possiedono fondi propri distinti.
- 3. Le autorità competenti notificano alla Commissione le autorizzazioni che accordano alle succursali di cui al paragrafo 1.
- 4. Il presente articolo lascia impregiudicato il regime che gli Stati membri applicano alle succursali costituite nel loro territorio dagli enti creditizi che vi hanno la sede sociale. Nonostante l'articolo 1, terzo trattino, seconda parte, la legislazione degli Stati membri che esigono un'autorizzazione separata per ogni succursale di un ente creditizio avente la sede sociale nel loro territorio si applica anche alle succursali degli enti creditizi aventi la sede sociale in un altro Stato membro.

Articolo 5

Gli enti creditizi soggetti alla presente direttiva possono utilizzare, per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità, la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni relative all'uso dei termini « banca », « cassa di risparmio » o di altre deno-

minazioni simili che possono esistere nello Stato membro ospitante. Nel caso che vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 6

1. In attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti stabiliscono, a titolo di osservazione e, se necessario, complementariamente agli eventuali coefficienti da esse applicati, rapporti tra varie voci dell'attivo e/o del passivo degli enti creditizi allo scopo di seguire la solvibilità e la liquidità degli enti creditizi e le altre condizioni utili per la protezione del risparmio.

A tal fine, il comitato consultivo determina il contenuto dei vari elementi dei rapporti di cui al primo comma e fissa il metodo da applicare per il loro calcolo.

Se del caso, il comitato consultivo tiene conto delle consultazioni tecniche che hanno luogo tra le autorità di controllo delle categorie di enti interessate.

- 2. I rapporti, stabiliti a titolo di osservazione a norma del paragrafo 1, sono calcolati almeno ogni sei mesi.
- 3. Il comitato consultivo esamina i risultati delle analisi effettuate dalle autorità di controllo di cui al paragrafo 1, terzo comma, in base ai calcoli previsti dal paragrafo 2.
- 4. Il comitato consultivo può presentare alla Commissione qualsiasi suggerimento per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.

Articolo 7

- 1. Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso succursali, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo della loro liquidità e solvibilità.
- 2. Ai fini e ai sensi dell'articolo 6, le autorità competenti possono anche elaborare dei rapporti appli-

cabili alle succursali previste dal presente articolo, facendo riferimento agli elementi enunciati all'articolo 6.

3. Il comitato consultivo tiene conto degli adeguamenti necessari, in considerazione della situazione propria delle succursali nei confronti delle regolamentazioni nazionali.

Articolo 8

- 1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione ad un ente creditizio soggetto alla presente direttiva o ad una succursale autorizzata in virtù dell'articolo 4 soltanto quando l'ente o la succursale:
- a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione, fatta esclusione dei requisiti attinenti ai fondi propri;
- d) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso o ad essa affidati;
- e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.
- 2. Inoltre, l'autorizzazione accordata a una succursale in virtù dell'articolo 4 viene revocata quando l'autorità competente del paese in cui ha la sede sociale l'ente creditizio che ha costituito la succursale ha revocato l'autorizzazione a tale ente.
- 3. Gli Stati membri che concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, soltanto se esiste una esigenza economica del mercato, non possono invocare il venir meno di tale esigenza per revocarle.
- 4. Prima di revocare ad una succursale l'autorizzazione accordata in virtù dell'articolo 4, viene consultata l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale. La consultazione può essere sostituita da una semplice comunicazione nei casi in cui sia necessario un intervento di estrema urgenza. Identica procedura si applica, per analogia, in caso di revoca dell'autorizzazione ad un ente creditizio avente succursali in altri Stati membri.
- 5. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessi; la revoca è notificata alla Commissione.

TITOLO III

Succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità

Articolo 9

- 1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.
- 2. Le autorità competenti notificano alla Commissione e al comitato consultivo le autorizzazioni per succursali accordate agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.
- 3. Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi conformemente al trattato con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che, sulla base del principio di reciprocità, accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e generali

Articolo 10

- 1. Sono considerati autorizzati gli enti creditizi soggetti alla presente direttiva che, in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essi hanno la sede sociale, abbiano iniziato la loro attività prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della direttiva. Essi sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative all'esercizio dell'attività degli enti creditizi, nonché alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo e terzo trattino, e secondo comma.
- Gli Stati membri possono concedere agli enti creditizi, che, al momento della notifica della presente direttiva, non soddisfano alla condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino, un periodo massimo di cinque anni per conformarvisi.
- Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività delle imprese che non soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma,

primo trattino, esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presente direttiva. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino.

- 2. Tutti gli enti creditizi di cui al paragrafo 1 figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 7.
- 3. Se un ente creditizio è considerato autorizzato ai sensi del paragrafo 1 senza che si sia avuta una procedura di autorizzazione, il divieto di proseguire l'attività sostituisce la revoca dell'autorizzazione.

Fermo restando il primo comma, si applica per analogia l'articolo 8.

4. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi con sede in uno Stato membro senza esservi stati oggetto di una procedura di autorizzazione, precedentemente all'esercizio della loro attività, possono essere tenuti a chiedere l'autorizzazione alle competenti autorità dello Stato membro interessato, in conformità delle disposizioni di applicazione della presente direttiva. Può essere loro richiesto di conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, e alle altre condizioni di applicazione generale fissate dallo Stato membro interessato.

Articolo 11

- 1. È istituito presso la Commissione un « comitato consultivo delle autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea ».
- 2. Il comitato consultivo ha il compito di assistere la Commissione nell'assicurare la corretta applicazione della presente direttiva nonché, per quanto riguarda gli enti creditizi, quella della direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (¹). Inoltre svolge gli altri compiti previsti dalla presente direttiva e coadiuva la Commissione nell'elaborazione di nuove proposte da presentare al Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore coordinamento nel settore degli enti creditizi.
- 3. Il comitato consultivo non si occupa dello studio dei problemi concreti attinenti a singoli enti creditizi.
- 4. Il comitato consultivo è composto di non più di tre rappresentanti per ciascuno Stato membro e per la Commissione. A questi rappresentanti possono occa-
- (1) GU n. L 194 del 16. 7. 1973, pag. 1.

- sionalmente aggiungersi consiglieri, previo consenso del comitato. Il comitato può anche invitare persone qualificate ed esperti a partecipare alle riunioni. Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione.
- 5. Il comitato consultivo si riunisce per la prima volta su convocazione della Commissione e sotto la presidenza di uno dei suoi rappresentanti. In tale occasione esso adotta il proprio regolamento interno ed elegge un presidente tra i rappresentanti degli Stati membri. In seguito esso si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione, quando reputi che la situazione lo richieda, può chiedere al comitato di riunirsi d'urgenza.
- 6. Le deliberazioni del comitato consultivo e i relativi risultati sono riservati, salvo espressa decisione diversa del comitato.

Articolo 12

- 1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata da esse ricevuta in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità se non in forza di disposizioni legislative.
- 2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di scambiarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso l'autorità competente che le riceve.
- 3. Salvo i casi di competenza penale, l'autorità che riceve le informazioni può servirsene soltanto per l'esame delle condizioni di accesso degli enti creditizi, per facilitare il controllo delle liquidità e della solvibilità di tali enti e delle condizioni di esercizio dell'attività, o in connessione a ricorsi amministrativi contro le decisioni dell'autorità competente, o nel caso di azioni in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso che non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 14

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Sin dalla notifica della direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1º luglio 1976.

			Lit
Circolare d'info	rmazion	e Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2ª edizione (1974)	2 200
EURONORM	20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2ª edizione	1 300
EURONORM	27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3 ^a edizione	1 800
(*) EURONORM	92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
EURONORM	94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
(*) EURONORM	107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
(*) EURONORM		Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
EURONORM	118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
EURONORM	119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
(*) EURONORM	122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM	123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1,400
Si fornisce qui l'	'elenco	delle EURONORM sinora apparse :	
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghe	2 000
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	900
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
		Dimensioni e tolleranze	2 400 900
EURONORM	18-57 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
EURONORM EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	900
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad	200
EURONORM	23-71	alta temperatura	1 100
LOROMORIVI	49-/1	Jominy	2 000
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	900
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800

EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
EURONORM	30-69	Semilayorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	900
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1 650
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tollerañze di laminazione	900
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	37-62		1 100
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	900
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale - Norma di qualità	1 650
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
EURONORM		Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
EURONORM		Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
EURONORM		Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM		Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM		Tondi di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM EURONORM	61-71 65-67	Barre esagonali laminate a caldo	900
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
EURONORM		Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese	900
		negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
LURUNURM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900

EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali acciai e nelle ghise — Meto	i siderurgici — Determinazione del rame negli do fotometrico	900	
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali	siderurgici — Determinazione del silicio negli	900	
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata	ı in fogli — Norma di qualità	1 450	
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata	in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	900	
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione	dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300	
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato n	on precompresso — Prescrizioni di qualità	1 650	
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a	a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900	
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescri	zioni di qualità	4 000	
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione - Pr	rescrizioni di qualità	3 300	
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione - Pr	escrizioni di qualità	1 450	
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzio	ne od al cannello — Prescrizioni di qualità	2 550	
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meco — Prescrizioni di qualità (Fas	aniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») scicoli da 1 a 4)	3 300	
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescri	zioni di qualità	2 750	
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle form	ate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650	
EURONORM	90-71		di motori a combustione interna — Prescrizioni	1 300	
EURONORM	91-70		lo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla	900	
EURONORM	93-71		ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di	900	
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali ferro-manganese — Metodo	siderurgici — Determinazione del manganese nei elettrometrico	900	
EURONORM	100-72		siderurgici — Determinazione del cromo negli o fotometrico	900	
EURONORM	103-71		della grossezza del grano ferritico o austenitico	4 750	
EURONORM	104-70	Determinazione della profon- non legati e debolmente lega	dità di decarburazione degli acciai da costruzione ati	900	
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica o	della profondità convenzionale di cementazione	900	
EURONORM	106-71		netiche a grani non orientati laminati a freddo	2 550	
EURONORM	108-72	e tolleranze	r bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni	900	
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di dure Rockwell B' e 30 T' per pro	zza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale dotti sottili	1 650	
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldab	ili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3,300	
EURONORM	114-72	inossidabili austenitici — Pr	enza alla corrosione intercristallina degli acciai ove di corrosione in ambiente di acido solforico na di Monypenny-Strauss)	900	
EURONORM	116-72	Determinazione della profo	ndità convenzionale di tempra dopo riscaldo	900	
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombo	le saldate di acciaio	900	
EURONORM	121-72	dabili austenitici - Prova d	nza all'attacco intercristallino degli acciai inossi- i corrosione in ambiente nitrico mediante misura a detta di Huey)	900	
Nei paesi memb precisamente :	Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:				
Nella Repubblica	a federa	le di Germania :	Beuth-Vertrieb GmbH Burggrafenstraße 4-7, 1 Berlin 30		
Nel Belgio e nel	Lusseml	burgo :	Institut belge de normalisation — IBN — 1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne		
In Francia :			Association française de normalisation — AFNOR —		
			Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense		
In Italia :			Ente nazionale italiano di unificazione — UNI — Piazza A. Diaz, 2 — Milano		
Nei Paesi Bassi :			Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI — Rijswijk (ZH), Polakweg 5		
Ne! Regno Unito) :		British Standards Institution— BSI — 2, Park Stree London, W1A 2BS	t	
Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.					

AVVISO AI LETTORI

Con decorrenza 1º gennaio 1978 sarà pubblicato un supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Detto supplemento, in edizione quotidiana, recherà i bandi di gara per appalti pubblici di lavori e i bandi di gara del Fondo europeo di sviluppo (FES), pubblicati finora nell'edizione C della Gazzetta ufficiale. A questi si aggiungeranno in seguito i bandi di gara per appalti pubblici di forniture.

È possibile sin d'ora sottoscrivere un abbonamento al supplemento, indipendentemente dalla Gazzetta ufficiale, al prezzo di FB 1 500,- (Lit. 35 700) presso:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE B.P. 1003 LUSSEMBURGO

o presso gli uffici di vendita nazionali, il cui elenco è riportato nell'ultima pagina di copertina.